

Roma, 12 giugno 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_23

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Obbligazioni svalutate in base ai principi contabili**

Sia per le imprese Oic sia per le imprese Ias/Ifrs, la valutazione delle obbligazioni e altri titoli in serie o di massa iscritte nell’attivo circolante operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili assume rilievo ai fini della determinazione dell’imponibile. Le svalutazioni dei titoli immobilizzati, invece, assumono rilievo solo nel momento in cui viene realizzata la perdita per effetto della cessione del titolo a titolo oneroso o risarcimento. Questi saranno i principi fiscali regolatori, in materia di valutazione dei titoli in serie o di massa diversi dalle azioni e strumenti finanziari assimilati, quando sarà definitivamente approvato il decreto legislativo cosiddetto “correttivo omnibus” presentato dal Consiglio dei ministri il 10 giugno. **Compromesso tra semplificazione e certezza del diritto** Si tratta di un buon compromesso fra l’esigenza di semplificazione, che non può essere conseguita se non avvicinando il più possibile i criteri di determinazione del reddito imponibile a quelli di redazione del bilancio (derivazione rafforzata); e quelle di certezza del diritto e protezione del gettito fiscale. Attraverso la sostituzione del comma 4 dell’articolo 94 del Testo unico, vengono eliminati i limiti di deducibilità alle svalutazioni delle obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa diversi dalle partecipazioni e strumenti finanziari assimilati che erano stati introdotti con la legge 199/2025. Si ricorderà che il comma 4 dell’articolo 94, come modificato dall’articolo 1, comma 130, lettera a) della legge di Bilancio per il 2026 aveva stabilito un valore “minimo”, in caso di titoli iscritti nel circolante o fra le immobilizzazioni, così concepito: a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre; b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre. Appariva irragionevole sia la richiesta di calcolare il valore minimo in base ad una media semestrale (tra l’altro anche per i titoli del circolante), sia l’aggancio della valutazione dei titoli non quotati (categoria estremamente eterogenea, comprensiva fra l’altro di tutti gli Oicr diversi dagli Etf) ad un parametro poco significativo qual è l’andamento generale del Mot italiano. **Addio al «valore normale»** La soluzione adottata nel correttivo è anche migliorativa rispetto alla versione precedente alla legge 199/2025 perché, per i titoli non negoziati in mercati regolamentati non si fa più riferimento al «valore normale di cui all’articolo 9, comma 4, lett. c)», - concetto che ha spesso dato luogo a interpretazioni discordanti – ma al valore iscritto in bilancio in base a corretti principi contabili. I principi contabili sia nazionali (Oic 20) sia soprattutto internazionali (Ifrs 13) regolano la materia in modo estremamente tecnico e dettagliato. Ciò dovrebbe attenuare il



rischio di incomprensioni fra fisco e contribuenti. Anche perché, come fa presente il paragrafo 7 delle “Motivazioni a base delle decisioni assunte” dell’Oic 111, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell’Oic 11, e non vi siano altri Oic applicabili in via analogica si può fare riferimento al principio internazionale. A ciò vanno aggiunte le dettagliate regole della banca d’Italia sulla formazione del bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari. Saranno evitate controversie in caso di svalutazione di Oic iscritti nel circolante specie se si tratta di fondi quotati o che pubblicano il Nav quotidianamente o a frequenze ravvicinate. Il contraltare di questa semplificazione è il divieto di dedurre eventuali svalutazioni di titoli immobilizzati fino al momento di effettivo realizzo della perdita (nuovo articolo 101, comma 2). Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Il che significa che quelle introdotte con la legge 199/2025 devono considerarsi come mai entrate in vigore. Va tenuto presente che per i soggetti Oic i principi contabili vietano di rivalutare i titoli del circolante o immobilizzati al di sopra del loro costo d’acquisto o sottoscrizione. Possono solo essere iscritte “riprese di valore”, in caso di precedenti svalutazioni venute meno. Queste riprese di valore, per le immobilizzazioni finanziarie, saranno tassabili solo se relative a svalutazioni dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, perché le successive svalutazioni non saranno più deducibili.

Fonte: Marco Piazza, Il Sole 24 Ore del 12 giugno 2026

➤ **Trust, correzioni solo parziali non risolutive**

Una lieve correzione alla disciplina della tassazione “in entrata” applicabile su opzione nel caso di atti di apporto di patrimonio in un trust: è senz’altro questa la modifica più appariscente che il decreto correttivo opera in tema di imposte indirette diverse dall’Iva e precisamente all’articolo 4-bis del Dlgs 346/1990 (e al corrispondente articolo del Dlgs 123/2025). Resta però deluso chi, dopo queste parole, si aspetta di leggere che il legislatore si è adoperato per risolvere il noto e grave problema circa l’esercizio della tassazione in entrata quando, per effetto di una norma agevolativa (ad esempio: la franchigia di un milione per i trasferimenti in linea retta), l’opzione non provoca alcuna materiale “corresponsione” di imposta: caso nel quale una lettura restrittiva del tenore letterale della norma in questione, non condivisibile ma avallata dalla prassi degli uffici, impedisce di affrancare da imposizione i successivi trasferimenti tra trustee e beneficiari. Infatti, il decreto correttivo si limita a precisare che, quando viene esercitata l’opzione per la tassazione “in entrata”, tale scelta provoca l’applicazione non solo dell’imposta di successione/donazione, ma anche delle imposte ipotecaria e catastale: queste ultime (per se pacificamente applicabili e applicate) erano dimenticate dal tenore letterale della normativa previgente, che menzionava solo l’imposta di successione/donazione. Ora viene dunque precisato che, se si opta per la tassazione in entrata, da tale espressione di volontà non solo discende l’obbligo di pagamento dell’imposta di successione/donazione, ma, appunto anche l’obbligo di pagamento dell’imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Come già accennato, rimane invece non affrontato il tema se all’esercizio dell’opzione consegua in ogni caso la detassazione dei trasferimenti di patrimonio “in uscita” dal trust oppure se di questo affrancamento si possa approfittare solo nei casi in cui l’imposta di successione/donazione sia «stata corrisposta in via anticipata», come testualmente afferma il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 4-bis. Lasciando le cose come sono, il legislatore (presumendosi che sia a conoscenza del dilemma) pare esplicitare sul punto una volontà di confermare la lettura restrittiva; ma anche il ragionamento contrario si presta a essere sviluppato, e cioè che la norma in questione non debba essere modificata poiché, pur se si riferisca alla “corresponsione” di un’imposta, può esser letta nel senso che, in ogni caso di esercizio dell’opzione, non si debba far luogo alla tassazione in uscita, a prescindere quindi dal fatto che l’opzione provochi un versamento d’imposta.



Sarebbe infatti obiettivamente assurdo che, nel caso di un trust avente come beneficiario il figlio del disponente, dell'opzione per la tassazione in entrata si possa approfittare (con l'obiettivo di rendere non imponibili i trasferimenti che il trustee effettuerà in futuro) se l'apporto in trust sia del valore di 1 milione e 100 mila euro e non si possa approfittare se il valore sia di 900 mila euro. Altrettanto implausibile sarebbe l'impedimento all'opzione nel caso in cui l'apporto in trust abbia per oggetto la quota di controllo di una società: la mancata corresponsione dell'imposta in entrata, nonostante l'esercizio dell'opzione, provocherebbe la tassazione delle attribuzioni "in uscita" che il trustee effettuasse, come ad esempio accadrebbe per il denaro che il trustee consegua per aver venduto, durante la vigenza del trust, la partecipazione apportata dal disponente.

Fonte: Angelo Busani, Il Sole 24 Ore dell'11 giugno 2026

➤ **L'Amla punta al primato nella lotta al riciclaggio**

L'Europa ha l'opportunità di diventare leader mondiale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Questo primato apparteneva agli Stati Uniti fino a qualche anno fa, ma hanno perso questo ruolo-guida in un momento in cui la criminalità finanziaria sta crescendo in dimensioni, in attività transfrontaliera e in anonimato, aiutata da geopolitica, nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, cripto e attacchi informatici. A cogliere questa sfida e questa opportunità di leadership in Europa e nel mondo sarà l'Amla, la nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sotto la guida di Bruna Szego. Chair Szego, rivolgendosi ieri alla platea di esperti e tecnici della materia riuniti all'Alte Oper nel cuore di Francoforte per la prima conferenza Amla, ha delineato il suo piano di azione, nella consapevolezza di poter diventare un "game changer" contro la criminalità finanziaria in Europa e colmare un vuoto nella supervisione mondiale. Amla è unica, riunisce sotto lo stesso tetto intelligence e supervisione. Raccoglierà dati sui rischi da istituti finanziari e non, intelligence, supervisor: una concentrazione senza precedenti. «Stiamo lavorando per una comprensione più approfondita dei rischi, una vigilanza più coerente e a una migliore intelligence finanziaria – ha scandito Szego –. Introdurremo regole comuni europee, potenziaremo il coordinamento tra FIUs (Financial intelligence units), supervisor, pubblico e privato». Szego ha assicurato che l'Amla prenderà «molto seriamente la semplificazione e la proporzionalità». E ha promesso in tempi brevi l'armonizzazione a livello europeo di regole, dati e definizioni dei rischi. Contro la frammentazione che apre opportunità di arbitraggio per la criminalità finanziaria. Al dibattito, incentrato sulla raccolta di dati di alta qualità per identificare e analizzare meglio i rischi, sono intervenuti il generale Vito Giordano della Guardia di Finanza, Raffaele Cosimo, responsabile della Direzione centrale anti financial crime di Intesa Sanpaolo, e Giuseppe Lopez, capo dipartimento del Centro Europeo per la Criminalità Finanziaria ed Economica Europol. Interpellato dal Sole 24 Ore ai margini della conferenza, Francesco Monini, managing director di Protiviti in Italia, leader europeo della practice Anti Financial Crime, ha commentato: «La tecnologia sarà un acceleratore ma non sostituisce governance e responsabilità. Resta centrale la capacità di interpretazione e presidio del rischio da parte dei board aziendali».

Fonte: I.B., Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026

➤ **L'UIF aggiorna gli alert sul riciclaggio agevolato da innovazioni tecnologiche**

L'Unità di Informazione per l'Italia (UIF) ha pubblicato ieri una comunicazione riguardante "Operatività connessa con truffe, frodi agevolate dalla tecnologia, money muling e altri reati informatici". Nelle premesse viene sottolineato come dalle attività svolte dalla UIF, sia nell'ambito



dell'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) che dei rapporti di collaborazione con autorità nazionali ed estere, emerge una crescita significativa di episodi di truffe, frodi informatiche e altri illeciti collegati, favoriti dalla crescente digitalizzazione di servizi e operazioni. Tali fenomeni, che negli ultimi anni hanno generato un incremento rilevante delle SOS, si inseriscono in un contesto di profonda trasformazione tecnologica che interessa, con ritmo crescente, i servizi bancari, finanziari e i sistemi di pagamento. A fronte di indubbi benefici in termini di efficienza, modernità e inclusione finanziaria si evidenzia, infatti, una crescita della portata e della complessità dei rischi di frode da parte della criminalità, spesso organizzata, che opera sia in Italia che oltre i confini nazionali tramite piattaforme digitali, sistemi di pagamento istantaneo, Virtual Iban e cripto-attività. Per agevolare la rilevazione e l'individuazione dei sospetti nell'ambito sopra descritto, con la comunicazione in esame l'UIF intende fornire elementi di attenzione aggiornati rispetto a quelli già resi disponibili con lo schema di comportamento anomalo in materia di frodi informatiche del 2010 e con il provvedimento del 12 maggio 2023 in cui sono stati elaborati indicatori e sub-indici riguardanti profili soggettivi e oggettivi ricorrenti anche in ipotesi di truffe, frodi agevolate dalla tecnologia e altri illeciti collegati. In particolare, l'Unità evidenzia come spesso i soggetti dediti ad attività fraudolente abbiano cercato di indurre le vittime all'installazione, sui propri computer o dispositivi personali, di software di accesso e controllo remoto. A scopi preventivi occorre prestare attenzione a comportamenti anomali o configurazioni tecniche idonee a mascherare l'origine delle connessioni, ad esempio con l'utilizzo di reti private virtuali (VPN), proxy o altri strumenti di anonimizzazione inusuali, non coerenti con il profilo del cliente e in assenza di giustificazioni. Di frequente connessa a truffe e frodi agevolate dalla tecnologia risulta essere la c.d. attività di money muling che è volta a favorire il riciclaggio di proventi illeciti mediante il coinvolgimento di soggetti che mettono a disposizione, consapevolmente o inconsapevolmente, propri rapporti o strumenti di pagamento. Il money muling presenta, a titolo esemplificativo, tali elementi distintivi: - l'utilizzo di rapporti (come conti, carte di pagamento o wallet) di recente attivazione, intestati a soggetti il cui profilo denota inesperienza o vulnerabilità (quali giovani, disoccupati o pensionati); - l'anomala presenza di dati di contatto (ad esempio indirizzi email) comuni a più soggetti (ovvero modifiche non giustificate dei medesimi dati successive all'apertura del rapporto); - la ricorrenza di circostanze anomale che il destinatario rileva in occasione dell'accesso digitale ai servizi offerti alla clientela (in modo particolare sotto il profilo della geolocalizzazione); - la rapidità delle operazioni in accredito e in addebito (spesso frazionate, di importo contenuto e con l'estero, con soggetti diversi e tra loro privi di relazioni note); - l'utilizzo di causali generiche, incongruenti con la natura dei trasferimenti o non corrispondenti ad attività economiche; - richieste di recall difficilmente soddisfatte; - irreperibilità o scarsa collaborazione dell'intestatario del rapporto. Altro tema affrontato nel documento è quello specifico del cybercrime, termine con cui si fa riferimento "all'insieme delle condotte illecite presupposto di riciclaggio realizzate digitalmente e agevolate mediante tecniche e strumenti informatici particolarmente sofisticati ed evoluti, al fine di compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità di dati, credenziali, risorse o sistemi informatici". In tale ambito assumono rilievo: - sospetti di riciclaggio connessi con ipotesi di intrusione, compromissione o manipolazione digitale per l'acquisizione illecita di informazioni, all'appropriazione di credenziali o chiavi crittografiche nonché al controllo non autorizzato di sistemi o account; - eventuali notizie disponibili su attacchi cyber ostili. Particolarmente rilevante, infine, è il richiamo alla necessità di una collaborazione attiva e qualificata da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. La comunicazione ribadisce infatti che la mera ricorrenza di uno o più indicatori non determina automaticamente l'obbligo di segnalazione, ma richiede una valutazione professionale fondata sul contesto operativo, sulla coerenza economica delle operazioni e sugli elementi informativi disponibili.

Fonte: Stefano De Rosa, Annalisa De Vivo, Eutekne del 9 giugno 2026



➤ **Società estinta, al fisco la prova della riscossione della liquidazione**

Il Fisco non può rivalersi sui soci di una società estinta senza prima dimostrare che questi abbiano effettivamente riscosso somme dalla liquidazione. Lo chiarisce la sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 2470 del 5 febbraio 2026, che applica il principio di diritto enunciato a febbraio 2025 dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625. La vicenda nasce dalla notifica di una cartella di pagamento ai soci di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese, debitrice di imposta di registro per effetto di un accertamento in adesione rimasto in gran parte inadempito. Tra i destinatari figurava un socio accomandante. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione sostenendo, tra l'altro, la nullità della motivazione della sentenza impugnata e la legittimità della pretesa nei confronti del socio succeduto alla società estinta. La Suprema Corte rigetta il ricorso su tutti i fronti. Sul punto centrale, i giudici di legittimità richiamano la regola fissata dalle Sezioni Unite: l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495, comma 3, del codice civile, non è un requisito di legittimazione passiva del socio, il quale è sempre e comunque successore della società estinta per il solo fatto di esserlo stato, bensì una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente la contesta, il Fisco deve provarla. In assenza di tale prova, la pretesa tributaria non regge. Nel caso di specie, l'Agenzia non aveva dimostrato l'effettiva distribuzione di somme in sede di liquidazione. Né poteva supplire a tale carenza invocando la presunta esistenza di crediti fiscali della società compensabili con il debito accertato, trattandosi di argomento che non integra l'interesse ad agire richiesto. Vale poi ricordare che nei confronti del socio accomandante la responsabilità è ulteriormente circoscritta: egli non risponde delle obbligazioni sociali oltre la quota conferita, e dopo l'estinzione della società può essere chiamato a rispondere solo nei limiti di quanto eventualmente ricevuto in sede di liquidazione, ai sensi degli artt. 2313 e 2324 c.c. Sul piano operativo, la pronuncia conferma che l'Agenzia delle Entrate, per agire nei confronti degli ex soci di una società cancellata, deve emettere un autonomo avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, motivandolo in modo specifico e corredandolo della prova dell'avvenuta distribuzione dell'attivo liquidativo.

Fonte: Ivano Tarquini, Eutekne del 6 giugno 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria